

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. - 01 settembre 2014



POS PER PROFESSIONISTI

Sole 24 Ore - L'esperto Risponde	01/09/14 P. 2	Il cliente può sempre pagare con il Pos	Alessandra Pacchioni	1
-------------------------------------	---------------	---	-------------------------	---

ARCHITETTI

Italia Oggi Sette	01/09/14 P. I	No agli architetti photoshop	Roberto Miliacca	4
-------------------	---------------	------------------------------	------------------	---

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

Italia Oggi Sette	01/09/14 P. II	Architettura e design in cerca di tutele a livello internazionale	Antonio Ranalli	5
-------------------	----------------	---	-----------------	---

STP

Italia Oggi Sette	01/09/14 P. VI	Compensi delle Stp, ritenuta d'acconto all'angolo	Claudio Della Monica	7
-------------------	----------------	---	----------------------	---

ENERGIA

Stampa	01/09/14 P. 23	Ecco l'Italia delle trivelle, che può raddoppiare la produzione di petrolio	Luigi Grassia	8
--------	----------------	---	---------------	---

FORMAZIONE INGEGNERI

Italia Oggi Sette	01/09/14 P. 40	L'elettricità è smart	Filippo Grossi	10
-------------------	----------------	-----------------------	----------------	----

AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE

Sole 24 Ore - Norme E Tributi	01/09/14 P. 29	Autorizzazioni paesistiche, arriva l'appello al ministero	Guido Inzaghi	11
----------------------------------	----------------	---	---------------	----

TITOLI ABILITATIVI EDILIZIA

Sole 24 Ore - Norme E Tributi	01/09/14 P. 29	Durata allineata con i titoli abilitativi per il via ai lavori	Simone Pisani	13
----------------------------------	----------------	--	---------------	----

INFRASTRUTTURE

Sole 24 Ore	01/09/14 P. 17	Flussi d'investimenti per l'acqua	Enrico Netti	14
-------------	----------------	-----------------------------------	--------------	----

INGEGNERIA ARCHITETTONICA

Sole 24 Ore	01/09/14 P. 12	Largo ai tecnici eco-sostenibili	Andrea Curiat	17
-------------	----------------	----------------------------------	---------------	----

SICUREZZA SUL LAVORO

Sole 24 Ore - Norme E Tributi	01/09/14 P. 29	Corsi sulla sicurezza da «aggiornare» dopo cinque anni	Gabriele Taddia	19
----------------------------------	----------------	--	-----------------	----

Il cliente può sempre pagare con il Pos

Il professionista senza apparecchiatura non rischia sanzioni ma la «mora del creditore»



Sono un geometra e vorrei conoscere esattamente gli obblighi in materia di Pos e le sanzioni a cui andrei incontro se non dovessi dotarmi di questo strumento, previsto da norme recenti. Ho letto articoli in cui si sostiene che la norma non è vincolante. Se sono obbligato a possedere un Pos, che cosa succede nel caso io decida di non farlo? Siccome la banca a cui mi sono rivolto mi ha chiesto il pagamento di somme abbastanza importanti per la strumentazione Pos, i costi relativi posso addebitarli al cliente? Infine, perché, anziché semplificare l'attività dei lavoratori autonomi si rende ancora più difficile riscuotere quanto legittimamente dovuto per il loro lavoro?

T.U. - ANCONA

Pagine a cura di
Alessandra Pacchioni

Tecnicamente quello di dotarsi del Pos non è un "obbligo", ma un "onere". Nella pratica, significa che il cliente può pretendere di pagare con il bancomat. Con diverse ricadute a livello operativo. Ma andiamo con ordine.

Il 30 giugno 2014 - per effetto dell'articolo 9, comma 15-bis, del Dl Milleproroghe 150/2013 - è scattato l'obbligo per tutte le imprese e i professionisti di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito (Bancomat). La norma è contenuta nell'articolo 15, comma 4, del Dl 179/2012 (convertito dalla 221/2012) e si applica a tutti i pagamenti superiori a 30 euro, come previsto dall'articolo 3 del decreto del ministero dello Sviluppo economico del 24 gennaio 2014.

Con questa previsione si attribuisce al pagamento effettuato tramite Pos (Point of sale) la stessa efficacia liberatoria del pagamento "in contanti" ex articolo 1277 del Codice civile, con la possibilità per il consumatore o l'utente di scegliere la tipologia di pagamento preferita. Per il destinatario del pagamento (professionista, artigiano o impresa), è sorto quindi l'obbligo di attrezzarsi, per garantire al cliente

consumatore questa possibilità di scelta. Si tratta, cioè, di dotarsi di un terminale Pos che consenta di accettare il pagamento di beni e servizi con carte valide sui principali circuiti di debito.

Un punto spesso lamentato dai professionisti nelle prime settimane di applicazione della norma è quello dei costi, e a proposito è stato attivato anche un monitoraggio ufficiale (si veda la scheda a lato). Peraltro, è possibi-

L'ALTERNATIVA


Nulla vieta di concordare per iscritto e in anticipo una modalità alternativa di pagamento con il cliente come assegno o bonifico

le anche utilizzare recenti innovazioni tecnologiche che trasformano uno smartphone in un lettore Pos. In genere si tratta di connettere allo smartphone un piccolo dispositivo con tastiera digitale, che permette così di effettuare i pagamenti da parte dei clienti ed emette una ricevuta email, oltre allo scontrino digitale, che può divenire anche cartaceo con una stampante wireless. Il vantaggio, per l'esercente, dovrebbe essere il risparmio che queste tecnologie garantiscono rispetto al terminale Pos tradizionale fornito dalle banche.

Occorre, in ogni caso, valutare attentamente le varie offerte dal punto di vista del costo, delle garanzie, del supporto al cliente, per una scelta davvero consapevole dei pro e dei contro.

È comunque possibile, in fase di definizione del prezzo del bene o servizio fornito, che il professionista e il cliente si accordino preventivamente e per iscritto, sulle alternative al pagamento tramite Pos, individuando altre modalità del pagamento (bonifico bancario, assegno o contanti fino alla soglia di 1.000 euro, come previsto dall'articolo 49 del Dlgs 231/2007). Questo è anche il consiglio fornito dal Consiglio nazionale degli ingegneri all'indomani dell'entrata in vigore della normativa in questione. Anche il Consiglio nazionale forense, con la circolare 10-C-2014, ha affermato la centralità della volontà della parti del contratto d'opera professionale (cliente e avvocato) per l'individuazione delle forme di pagamento, per cui, «ad esempio, i clienti che sono soliti effettuare i pagamenti tramite assegno o bonifico bancario potranno continuare a farlo».

Nella stessa circolare si affronta poi un altro importante aspetto: quello della effettiva "obbligatorietà" o meno, per l'esercente, della strumentazione Pos. A questo



proposito, sembra ormai accertato che non si possa parlare di obbligo ma di semplice onere. Questa è la posizione assunta per primo dal Consiglio nazionale forense e poi adottata dal ministero dell'Economia e delle finanze nella risposta all'interrogazione parlamentare 5-02936, che ha confermato tale interpretazione dell'articolo 15, comma 4, del Dl 179/2012. Essa si fonda sul fatto che, non essendo prevista dalla legge alcuna sanzione a carico dei professionisti che non dovessero adottare la strumentazione Pos, non si può parlare di un obbligo giuridico quanto piuttosto di un onere, che sorge solo nel caso in cui il cliente volesse pagare tramite carta di debito.

Tale evenienza potrebbe essere evitata, appunto, tramite un accordo scritto, preventivo tra l'esercente e il cliente. In mancanza di ciò, e nel caso in cui l'esercente non sia in possesso del terminale necessario per il pagamento con carta di debito, cosa succede? Se il cliente chiede di pagare con il bancomat (e solo con il bancomata), la conseguenza per il professionista è la cosiddetta mora del creditore, in quanto l'offerta di adempimento a mezzo di moneta elettronica vale come seria manifestazione della volontà di corrispondere il compenso. In particolare, il cliente-debitore non sarà

tenuto a versare gli interessi per il ritardo nel pagamento della somma da lui dovuta e potrà sempre chiedere il risarcimento di eventuali danni (naturalmente, i danni andranno sempre dimostrati, ed è piuttosto difficile pensare che l'impossibilità di saldare il conto possa dar luogo, di per sé, a un danno). Ad ogni modo, sarà opportuno che l'esercente invii la richiesta di pagamento al domicilio del cliente e che si concordi i termini di pagamento del suo credito.

È evidente, in ogni caso, che le motivazioni sottostanti alla scelta del legislatore non sono solo quella di garantire al cliente/consumatore un maggiore ventaglio di strumenti di pagamento, ma anche di contrastare - sia pure in via indiretta - la diffusione dell'economia sommersa.

È vero che in molti casi la tracciabilità è assicurata dalle metodologie di pagamento generalmente in uso negli studi professionali, dove l'uso del contante risulta di fatto abbandonato da tempo. Il fatto che la nuova disposizione si applichi anche ad artigiani e imprese, però, potrebbe restringere ulteriormente l'area del contante e - nel contempo - favorire una riduzione dei costi per il servizio praticati dagli istituti di credito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ATTENTI A...



COSTI FISSI E VARIABILI PER L'APPARECCHIATURA

Secondo quanto emerso al termine delle prime due giornate di confronto avviate dal ministero dello Sviluppo economico, il costo fisso per i terminali più innovativi, il cui funzionamento è basato su un collegamento via internet o attraverso una rete mobile, si aggira in media intorno ai 2-5 euro mensili, mentre per le apparecchiature più tradizionali, collegate alle reti interbancarie dedicate, la media è di 10-15 euro mensili. I costi variabili sono, invece, legati al numero e all'ammontare delle transazioni effettuate dalla clientela e dipendono dal tipo di circuito utilizzato (la stima comunicata dal ministero si aggira intorno al 1-1,5% rispetto all'entità delle transazioni). Spesso le due componenti di costo sono collegate: a costi fissi più alti possono essere associati costi variabili più bassi, e viceversa.

Il quadro



Interessate le imprese e i professionisti

Professionista, con o senza Albo, artigiano, imprenditore individuale o società, qualunque soggetto che esercita attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi: a tutti i costi si applica la nuova normativa in tema di Pos per i pagamenti di importi superiori ai 30 euro. Il legislatore ha così voluto dare la possibilità al cliente-consumatore di utilizzare una carta di debito o di credito come mezzo di pagamento



Quattro soluzioni tra cui scegliere

Dal Pos fisso al Pos cordless, dal Pos Gsm/Gprs, che ha un terminale portatile, abilitato a una Sim di telefonia mobile, al Pos Mobile (con cui è possibile pagare tramite carte di credito/bancomat, connettendo il Pos direttamente a uno smartphone o a un tablet). Per le prime tre tipologie i costi fissi all'anno dovrebbero aggirarsi sui 120-180 euro, per l'ultima sui 25-60 euro. I costi variabili sono, invece, legati al numero e all'ammontare delle transazioni effettuate



Rifiuto del professionista senza conseguenze

Nessuna sanzione è prevista in caso di rifiuto di accettare il pagamento tramite Pos. Il Consiglio nazionale forense ha precisato che la normativa «non stabilisce affatto che tutti i professionisti debbano dotarsi di Pos... ma solo che, nel caso il cliente voglia pagare con una carta di debito, il professionista sia tenuto ad accettare tale forma di pagamento». Interpretazione avallata anche dal ministero dell'Economia



Il cliente non paga più gli interessi

La richiesta del cliente di pagare con il Pos vale come esatto adempimento dell'obbligazione pecuniaria (e non come esecuzione di una «prestazione diversa»). Pertanto, se il professionista non possiede la strumentazione Pos si crea la mora del creditore: il cliente si libera dall'obbligo di pagare gli interessi, ma resta obbligato a pagare il corrispettivo base, mentre l'esercente è tenuto a risarcire il debitore da eventuali danni



Quando manca il Pos è utile l'accordo in anticipo

In mancanza del Pos è possibile (anzi, consigliabile) che l'esercente si accordi preventivamente con il cliente in merito alla modalità di pagamento. Tale pattuizione può avvenire anche oralmente, risultando però (chiaramente) più semplice provare i termini dell'accordo se è scritto. Ciò è quanto consigliano numerose organizzazioni professionali come il Consiglio nazionale degli ingegneri e la Cna



Aumento del prezzo sempre possibile

Per non subire i costi legati alla strumentazione Pos, l'esercente può legittimamente aumentare il prezzo del bene o servizio da lui offerto. Il problema, se mai, è di carattere economico e di opportunità. In una fase di crisi come quella attuale non è consigliabile aumentare il prezzo dei servizi o delle prestazioni, anche per non rischiare di perdere i clienti. Viceversa, la presenza del Pos può essere pubblicizzata in chiave positiva




Nuovi obblighi in aggiunta a quelli del Dlgs 231/2007

Le previsioni in materia di Pos si aggiungono alle disposizioni del Dlgs 21 novembre 2007, n. 231, in tema di anticiclaggio, cioè agli obblighi di verifica della clientela, di registrazione nonché di segnalazione di operazioni sospette (con sanzioni penali per chi non le rispetta), e al divieto di trasferire denaro contante o titoli al portatore per somme maggiori o uguali a 1.000 euro (in caso di violazione è prevista una sanzione amministrativa dall'uno al 40% della somma trasferita)

Le nuove frontiere dell'attività dei legali Ip è la contraffazione dei progetti architettonici


No agli architetti *photoshop*



DI ROBERTO MILIACCA

Allarmato dalla riproduzione ormai quasi gratuita di film e brani musicali, oltre che dalla contraffazione di griffes di prestigio del mondo della moda, il mondo si è praticamente distratto da un genere di contraffazione di cui si parla poco: quella cioè delle opere architettoniche. «L'archistar anglo-irachena Zaha Hadid si è vista copiare sotto gli occhi il suo celebre progetto Wangjing Soho di Pechino (nella foto), che è stato riprodotto a Chongqing da un gruppo di architetti anonimi che lo stanno completando prima dell'inaugurazione del complesso originale», racconta nell'inchiesta di questa settimana di Affari Legali il professor Cesare Galli, fondatore di uno studio legale specializzato in tutela di marchi e brevetti. Un tema «nuovo», quello

della proprietà e soprattutto della tutela dei progetti architettonici, tema sul quale si è discusso a Roma qualche settimana fa in occasione di un convegno voluto dall'Ordine degli architetti della capitale. Che hanno lanciato un vero e proprio grido d'allarme: ci sono paesi, come per esempio la Cina, in cui il fenomeno degli «architetti Photoshop» è molto diffuso e la tutela delle opere dell'ingegno diventa molto complessa. Anche perché i tempi di «copiaggio e incollaggio» dei progetti, grazie alle tecnologie, sono talmente veloci che anche le tutele legali diventano difficili: in 24 ore questi soggetti riescono a stampare/copiare interi edifici, con costi irrisori che si aggirano talvolta tra i 2.500 e i 3 mila euro. Nuove sfide, insomma, per i legali specializzati in Ip.



Anche i progetti nel mirino della contraffazione, specie in Cina. Ecco i legali che se ne occupano

Architettura e design in cerca di tutele a livello internazionale

Pagina a cura
di **ANTONIO RANALLI**

Architettura e design sempre più nel mirino della contraffazione. Specie di quella cinese. Non solo prodotti di largo consumo, ma anche monumenti come la Sfinge e la Tour Eiffel, fino ad edifici più recenti firmati da architetti del calibro di Zaha Hadid, sono sempre più oggetto di plagio in Cina. È uno dei temi di cui si è discusso a Roma in occasione di un convegno su «L'efficacia di design, brevetti e marchi per tutelare le grandi imprese italiane sul mercato più grande del mondo», organizzato dallo **Studio legale Iardi**, ospitato dall'Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di Roma e con il patrocinio dell'Ordine degli avvocati di Roma.

«La Cina avanza e si trasforma sotto gli occhi di tutti gli interessati ad una velocità inesorabile», ha spiegato l'avvocato **Cesare Galli**, fondatore dello **Studio IP Law Galli** e titolare della cattedra di Diritto industriale all'Università di Parma, «le problematiche che la tutela dei diritti Ip creano sul mercato cinese sono ogni giorno molto più numerose e difficili da affrontare con gli strumenti classici a disposizione, e ciò si verifica in particolare nel mondo dell'architettura e del design. Come tutti sappiamo in Cina la copia di opere architettoniche è purtroppo un fenomeno in ampia espansione e dai contorni sempre più eclatanti, basti pensare che l'anno scorso gli abitanti del villaggio austriaco di Hallstatt (paesino tutelato dall'Unesco) hanno scoperto che alcuni archi-

tetti cinesi avevano fotografato tutte le loro case per costruirne nella Cina del sud una versione identica, ma indubbiamente negli anni più recenti il crescente progresso tecnologico ha portato a conseguenze spaventose anche sotto il profilo della celerità della diffusione di tali fenomeni contraffattori, a tal punto che si stanno sempre di più diffondendo quelli che vengono spesso denominati «architetti Photoshop», che a suon di «copia e incolla» e di stampa a 3D riescono addirittura in 24 ore a stampare/copiare interi edifici, con costi irrisori che si aggirano talvolta tra i 2.500 e i 3 mila euro».

La necessità quindi di estendere l'ambito di protezione del marchio sino a ricomprendere anche una tutela contro il mero agganciamento al valore, alla reputazione e in generale all'appel dell'altrui marchio notorio, è sempre più sentita in Cina, in particolare in relazione ai fenomeni contraffattivi «nuovi» che si manifestano sul mercato e che risultano difficili da ricomprendere in categorie tradizionali. «È il caso», prosegue Galli, «dello *shanzhai*, che consiste nella pedissequa imitazione, sempre in chiave parassitaria ma comunque non confusoria, della forma esteriore di un prodotto, di norma di largo consumo (come possono essere telefoni cellulari a forma di automobile Ferrari o di pacchetto di sigarette Marlboro, o scarpe da ginnastica con improbabili marchi «Odidos» o «Hike»), che si presentano come copie apertamente parodistiche dei marchi e dei prodotti originali, senza creare alcun dubbio agli occhi del consumatore sulla provenienza del prodotto da un'impresa diversa e non collegata rispetto al titolare del marchio.

Questo feno-


meno, che fa della parodia il suo cavallo di battaglia per conseguire un vantaggio concorrenziale

agli occhi del pubblico cinese, è frutto della generale mancanza in Cina di una «cultura della distintività» e della diversificazione, che indubbiamente ha radici prettamente culturali, e investe ormai moltissimi settori, tra i quali quello dell'architettura, basti pensare che l'archistar anglo-irachena Zaha Hadid si è vista copiare sotto gli occhi il suo celebre progetto Wangjing Soho di Pechino, che è stato riprodotto a Chongqing da un gruppo di architetti anonimi che lo stanno completando prima dell'inaugurazione del complesso originale». In Cina si possono trovare riproduzioni fedeli di opere artistiche internazionali: l'obiettivo dei cinesi è quello di limitare il turismo all'estero (dove sono presenti le opere originali) e favorire quindi quello interno.

Attraverso alcune recenti riforme la Cina ha fatto molti passi avanti nella tutela dei diritti di proprietà industriale, ma resta comunque ancora un paese «in transizione». La recente riforma della legge «marchi» offre delle aperture in una logica di bilanciamento tra la protezione dell'interesse del pubblico e quella degli interessi dei titolari dei diritti, allo stesso tempo le esigenze di semplificazione che le sono sottese tendono inevitabilmente ad incrementare l'esistente formalismo di fondo e ad accentuare la discrezionalità delle autorità amministrative e giudiziarie nell'applicazione delle norme sostanziali.

«Nel 2012 in Cina sono state depositate più di 600 mila domande di brevetto design», ha affermato l'avvocato **Filippo**

Calda dell'Università di Modena e Reggio Emilia, «ma solo il 2,3% è costituito da domande provenienti da soggetti stranieri. Emerge chiaramente come, al contrario delle imprese straniere, le imprese cinesi stiano traendo vantaggio dalla normativa cinese in materia di design. A chi si stupisce pensando che la Cina da fabbrica di prodotti contraffatti sia diventata di punto in bianco una fabbrica di nuovi designer rampanti super-creativi devo subito dire che, nonostante un'impressionante aumento di domande interne, non è così. Infatti, nella valutazione delle domande di brevetto per design manca un esame sostanziale (contenuto), fermandosi lo **Stato Intellectual Property Office (Sipo)** ad un mero esame preliminare (forma). Ed il più delle volte accade che le società cinesi non depositano domande per del design di loro ideazione bensì depositano delle domande di design corrispondente a prodotti di imprese straniere tel quel, ovvero con delle lievi modifiche tali da differenziarli leggermente e magari renderli anche più appetibili al mercato. A mio avviso si dovrebbe mettere un freno a questo fenomeno attraverso la previsione di un esame sostanziale. Infatti, l'esame sostanziale



viene effettuato solo nel caso in cui venga proposta domanda di nullità del brevetto per design al Patent Re-examination Board (PRB) e così la valutazione della novità assoluta che è stata introdotta dalla legge brevetti del 2009 (prima si aveva una valutazione in base alla novità relativa)».

A livello legislativo la Cina è intervenuta con riforme per il rafforzamento della tutela del design dal 2007, anno in cui sono aumentate notevolmente le domande di brevetto per design. Il primo passo concreto si è poi avuto con la terza revisione della legge brevetti (entrata in vigore nel 2009) che ha apportato delle importanti modifiche in tema di design, implementando il sistema di tutela anche per quanto riguarda il design.

Nella Repubblica popolare cinese, a differenza dell'ordinamento comunitario (e quindi anche di quello nazionale), non vi è una disciplina per il design diversa da quella per i brevetti, essendo questa inclusa nella legge brevetti che comunque prevede alcune norme ad hoc - fra cui anche la durata di 10 anni - riconoscendone quindi la profonda differenza dai brevetti per invenzione e per modello di utilità.

«Le norme più importanti per il design sono gli artt. 2, comma 3 (che definisce il design), e l'art. 23 (nella sezione «Condition for Granting Patents») della legge brevetti», ha proseguito l'avvocato Calda, «dalla definizione di cui all'art. 2 emergono quelle che devono essere i requisiti per la brevettabilità del design:

novità, valore estetico e applicabilità industriale. Come noto in Cina sta andando di moda anche la copiatura integrale. Un caso che ha fatto molto parlare è stato il deposito da parte di Apple del design per la struttura

esterna del proprio negozio di Shanghai. Da quanto emerge dai requisiti di brevettabilità per il design nulla esclude di brevettare disegni o immagini di costruzioni/edifici come design. Ed il database della Sipo ne è pieno di design di Edifici più o meno nuovi e originali. Evidentemente è chiara la possibilità di tutelare attraverso il

brevetto per design una costruzione. Va d'altra parte rilevato come alcune costruzioni che raggiungono un certo livello di carattere creativo ed originalità possono essere classificati come opere dell'architettura. Fra le opere dell'ingegno vengo espressamente indicate le Opere architettoniche ossia costruzioni o forme strutturali che abbiano valore estetico. Recentemente è stata instaurata una causa che farà certamente discutere da Wangjing SOHO (opera dell'architetto Zaha Hadid) nei confronti di Meiquan».

Dal canto loro gli architetti reclamano maggiore attenzione anche da parte delle autorità italiane. Come ha spiegato **Valentina Piscitelli**, delegato dell'Ordine degli architetti di Roma per il diritto d'autore «circa 10 anni fa venne presentato a Palazzo Chigi, dal compianto presidente del Consiglio Nazionale Architetti Raffaele Sirica e dall'allora direttore della Darc, Pio Baldi alla presenza del Ministro Urbani, un testo di legge nazionale a tutela della qualità architettonica. Allora venne deciso di puntare su un articolato asciutto, senza capitoli di spesa ma che sostanzialmente ponesse fine a due gravi mancanze delle leggi dello Stato: l'assenza della parola architettura dal diritto e la necessità da parte delle pubbliche amministrazioni di adottare la pratica del concorso di progettazione per le opere pubbliche. Il testo è ancora fermo al Senato. Abbiamo pensato come Ordine Provinciale di fare da pungolo alle Istituzioni presentando alla Regione Lazio un ddl sulla qualità architettonica, ovvero introducendo una iniziativa «dal basso», pur consapevoli che la materia andrebbe normata a carattere nazionale. Se diventasse legge il Lazio sarebbe la terza Regione italiana ad adottare una legge per il riconoscimento della qualità architettonica».

Se da una parte sono emerse persistenti lacune ed imperfezioni di una disciplina che è costretta a rincorrere la più avanzata normativa internazionale, dall'altra è chiaramente emerso come la Cina sia un paese in continua evoluzione e crescente cambiamento. «Dal 1980, anno di ingresso nella



Secare Galli



Filippo Calda



Valentina Piscitelli



Pietro Iardi

L'ANALISI/ ALCUNE RIFLESSIONI SULLE NORME CONTENUTE NEL DECRETO SULLE SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Compensi delle Stp, ritenuta d'acconto all'angolo

Inapplicabilità della ritenuta d'acconto Irpef ai compensi delle Stp o, in subordine, applicabilità con esclusione della quota parte dei compensi in proporzione alla quota di partecipazione delle società quali soci di investimento. È infatti impensabile ipotizzare di imputare la ritenuta d'acconto per intero ai soli soci persone fisiche, anche se in proporzione alla quota sociale, perché ciò causerebbe agli stessi una posizione fiscale costantemente a credito, aggravata dalle nuove regole più stringenti sulle compensazioni fiscali. E verrebbero così vanificati i benefici effetti del principio di cassa. Questo uno degli elementi che in via interpretativa sembrano emergere in merito al trattamento tributario delle società tra professionisti (decreto sulle semplificazioni fiscali approvato il 20 giugno scorso dal consiglio dei ministri).

L'antitesi

La questione che però sconta l'antitesi tra l'art. 11 dello schema di dlgs, il quale prevede che «alle società costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, indipendentemente dalla forma giuridica, si applica, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni (...)» e quanto sostenuto la Direzione centrale nor-

mativa dell'Agenzia delle entrate con risposta ad interpello 8 maggio 2014 secondo cui «anche per le Stp trovano conferma le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del Tuir, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società ed enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73, da qualunque fonte provenga, è considerato reddito d'impresa». L'attuale formulazione dell'art. 11 necessita dunque di successivi ulteriori interventi legislativi e/o di prassi per poter garantire la necessaria operatività alle Società tra professionisti.

Qualche caso concreto

In particolare, nel caso ad esempio di una Stp costituita sotto forma di srl con n. 3 soci professionisti (2/3 del capitale sociale), n. 1 socio tecnico persona fisica non professionista e n. 1 socio di investimento società di capitali (srl), occorrerà prima di tutto chiarire in che modo conciliare

i principi civilistici di redazione del bilancio (in particolare l'art. 2423-bis del codice civile) con quelli fiscali «per cassa». L'alternativa alla innegabile complicazione della tenuta di una «doppia contabilità» passa quindi attraverso la modifica della normativa codicistica. Ancora, come la srl, socio di investimento, parteciperà al reddito per trasparenza? Si ritiene che il reddito fiscale attribuito costituisca base imponibile Ires, naturalmente con esclusione

degli effetti ai fini Irap. Dovrà essere confermato anche se, per quanto concerne il contributo integrativo da versare alla Cassa di previdenza da calcolarsi sui compensi della Stp, il contributo riferito ai soci non professionisti debba essere ripartito «pro quota» tra quelli professionisti, come autorevolmente sostenuto di recente dall'ordine dei dottori commercialisti. Considerato che la quota di partecipazione dei soci professionisti al capitale sociale si riferisce all'apporto di capitale dagli stessi soci investito nella società e non quindi alla loro effettiva attività operativa, posto altresì che l'utile di esercizio ad essi attribuibile è determinato solo all'atto della chiusura dell'esercizio di riferimento, quale trattamento fiscale riservare agli acconti sugli utili percepiti in corso d'anno per remunerare l'attività

svolta, in particolare quando questi dovessero poi risultare superiori alla partecipazione sociale. È ancora, a fronte di deleghe operative su materie strettamente professionali attribuite dal consiglio di amministrazione ad ogni singolo professionista già membro dello stesso, che trattamento riservare ai compensi deliberati per dette attività. In entrambe le casistiche, le remunerazioni percepite dovrebbero comunque venire attratte nel reddito professionale di ogni singolo professionista, a prescindere dal possesso di una partita Iva individuale, imponendo l'assoggettamento del percepito alla ritenuta d'acconto sull'Irpef di cui all'art. 25 del dpr n. 600/73 ed il versamento della stessa entro i termini di legge. Questa soluzione consentirebbe di evitare quella che si potrebbe definire «dispersione contributiva», in quanto la base di computo del contributo previdenziale soggettivo dovuto alle rispettive Casse professionali sarebbe costituita, per ogni singolo professionista, dalla sommatoria della remunerazione della propria attività, anche in qualità di membro del consiglio di amministrazione, e del reddito della Stp ad egli spettante per trasparenza. Infine, per le Stp già ad oggi costituite (e ad ogni effetto attive), che si sono adeguate all'interpello dell'8 maggio 2014, le nuove regole fiscali dovrebbero essere applicate a partire dall'anno fiscale successivo a quello di entrata in vigore del decreto, così da consentire loro gli opportuni adeguamenti.

Claudio Della Monica

© Riproduzione riservata



Ecco l'Italia delle trivelle, che può raddoppiare la produzione di petrolio

Il premier Renzi: «Ce n'è tanto in Basilicata, sarebbe assurdo rinunciare»



Il decreto Sblocca-Italia aspira anche a essere un decreto Sblocca-Trivelle: come rivelato ieri da La Stampa, toglie alle Regioni il potere di veto sulla ricerca e sulla trivellazione di pozzi di petrolio e di metano. La Strategia energetica nazionale (Sen) vuole più che raddoppiare entro il 2020 l'estrazione di idrocarburi in Italia, fino a 24 milioni di barili equivalente all'anno (l'unità di misura che omogeneizza petrolio e gas naturale). Si ipotizzano «investimenti per 15 miliardi di euro, 25 mila nuovi posti di lavoro e un risparmio sulla fattura energetica nazionale di 5 miliardi all'anno». Inoltre è atteso un miliardo di euro extra di introiti fiscali annui.

Una manna, in teoria. Ma altro petrolio e altro metano da sfruttare in Italia ci sono? Gli esperti dicono di sì, mentre resta in sospeso la volontà di trivellare. Ieri Matteo Renzi ha ribattuto alla richiesta di cambiare il decreto arrivata da Legambiente, che teme gravi rischi: «Abbiamo preso provvedimenti molto seri - ha detto il presidente del Consiglio -. Se c'è il petrolio in Basilicata (la Regione più promettente, ndr) sarebbe assurdo, in questo momento, rinunciarevi».

Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, giustifica le speranze: «In Italia c'è una dorsale del

TABARELLI (NOMISMA ENERGIA)

Una dorsale degli idrocarburi da Novara alla Sicilia, e un'altra lungo la costa dell'Adriatico

NO DAL FRONTE VERDE

Legambiente: gravi rischi, il decreto è da cambiare
Realacci: non è questo il futuro

petrolio e del gas che parte da Novara e poi si distende lungo l'Appennino fino in fondo alla Calabria e prosegue in Sicilia. Nel Mare Adriatico

c'è una dorsale parallela offshore, da Chioggia al Gargano. La produzione potrebbe facilmente raddoppiare, proprio come prevede la Strategia energetica nazionale: basta perforare dove già si sa che gli idrocarburi ci sono. Invece è tutto bloccato». Incalza Giulio Sapelli, già nel consiglio d'amministrazione dell'Eni: «Per cercare petrolio e gas, una volta in Italia venivano fatte da 600 a 700 trivellazioni all'anno. Adesso soltanto 5. Si potrebbe tornare a fare molto di più».

Ribatte l'ambientalista Ermete Realacci: «Ma una volta in Italia si costruiva anche l'Italsider di Taranto. So bene che la Saipem italiana è la migliore al mondo nelle trivellazioni. Ma non mi pare che possa essere lì il futuro del nostro Paese».

Un piccolo sciccato italiano del petrolio è (o potrebbe essere) la Basilicata citata da Renzi. Questa regione estrae da sola 5 degli 11 milioni di barili nazionali ma ha risorse non sfruttate per altri 400 milioni di barili accertati (e i tecnici valutano un potenziale di un miliardo di barili). Tabarelli si scandalizza perché «in Basilicata è stata bloccata addirittura la ricerca dei giacimenti, dico la pura e semplice ricerca».

Ma anche sulla Lucania c'è un contro-parere ambientalista: «Io ho lavorato nell'industria petrolifera» dice il geologo Mario Tozzi. «E c'ero anch'io quando in Basilicata è stata tirata fuori la prima "carota" con il greggio. I danni ambientali sono risultati subito evidenti».

Poi c'è il capitolo degli idrocarburi non convenzionali, i cosiddetti «shale», cioè da scisto, che in realtà possono essere contenuti anche in argille, ma non solo; per esempio è «non convenzionale» anche il metano che ristagna nei giacimenti di carbone, cioè il famigerato e temuto grisù che rischia sempre di far esplodere le miniere. Se ne trova in Toscana e in Sardegna, ma sullo sfruttamento del grisù, che pure è stato ipotizzato, anche Davide Tabarelli è scettico: «Spero che non se ne faccia niente».

Invece Giulio Sapelli (ex Eni) sotto-


linea i pochi danni che fa all'ambiente lo «shale» quando si tratta di petrolio: «Si tratta solo di trivellare orizzontalmente, con dei robotini, i pozzi già trivellati verticalmente e considerati esauriti. I robot vanno a scovare il greggio che si era depositato diversamente e quindi non era stato raccolto al primo passaggio».

Più problemi invece per lo «shale gas», che va estratto con una tecnica di frantumazione delle rocce con getti d'acqua e additivi chimici inquinanti. I tecnici dicono che l'impatto ambientale si può gestire, come si fa negli Stati Uniti (peraltro con polemiche) mentre l'Europa è frenata dai divieti. Tabarelli sottolinea che «persino dalla Polonia, lo Stato europeo più promettente per lo shale gas, l'Exxon, l'Eni e altre compagnie se ne sono già andate». Massimo Siano, di Etf Securities, sull'Europa non è ottimista: «In America gli idrocarburi "shale" non sono stati sviluppati dalle grandi compagnie, ma da operatori che dieci anni fa erano piccoli come Amazon agli esordi, adesso sono molto cresciuti, e fra dieci anni saranno dei giganti. In Europa questo non sta succedendo. E chi farà le infrastrutture per portare lo shale gas dalla Polonia, in concorrenza con le reti degli attuali oligopolisti europei? Nessuno. Quindi noi non avremo le Amazon europee dell'energia. E continuerà a crescere lo spread fra il Brent (il petrolio europeo, più caro) e il Wti americano. Così l'elettricità in Europa costerà di più, e questo frenerà la nostra crescita».




Dove c'è l'oro nero

Le due dorsali dei giacimenti e le zone di attrito fra petrolieri e ambientalisti



Gli incassi di oggi e domani



24 milioni
 di tonnellate
 estraibili dal 2020

È la quantità di petrolio e metano che l'Italia può produrre annualmente investendo 15 miliardi di euro, come prevede la Strategia energetica nazionale (Sen). È più del doppio dell'estrazione attuale

Al Politecnico di Milano il primo corso di laurea


L'elettricità è smart

Ingegneri esperti in reti intelligenti

Pagina a cura
DI FILIPPO GROSSI


Al via il primo corso di laurea magistrale in ingegneria elettrica orientata alle Smart grids. Il nuovo indirizzo è frutto della convenzione fra il Politecnico di Milano e Enel Distribuzione nel quadro di un più ampio accordo di collaborazione scientifica sui temi principali legati al mondo dell'energia, con particolare attenzione alle tecnologie più idonee a soddisfare le nuove esigenze della rete elettrica e della clientela considerando anche la diffusione di nuovi utilizzi del vettore elettrico (per esempio per la mobilità) e la diffusione della generazione distribuita da fonti rinnovabili. Scopo del nuovo corso di laurea magistrale è infatti quello di promuovere programmi di formazione

specializzata che completino la formazione classica degli ingegneri elettrici. In particolare, Enel Distribuzione sta elaborando nuove modalità di progettazione e realizzazione di reti elettriche sempre più «intelligenti», in grado, cioè, di integrare e gestire in modo



più flessibile rispetto al passato flussi di energia differenti per quantità, qualità, provenienza e programmabilità. Investire nello sviluppo delle «reti intelligenti», non solo in termini di progetti infrastrutture e asset, ma anche in termini di formazione e consolidamento delle conoscenze e

delle competenze a favore della popolazione universitaria, contribuisce infatti a colmare il gap tra sapere accademico ed esigenze aziendali-produttive. In particolare, il percorso di laurea integrato dalle competenze di Enel Distribuzione partirà nell'autunno 2014, si svolgerà interamente in lingua inglese e sarà riservato a un massimo di 25 studenti. Il primo anno di corso prevede l'inserimento di nuovi insegnamenti opportunamente focalizzati sulle tematiche tipiche delle reti elettriche di distribuzione, in presenza di generazione diffusa, mentre il secondo e ultimo anno sarà incentrato sui processi tipici delle imprese distributrici. Un'esperienza innovativa, rivolta alla formazione di figure professionali capaci di gestire il complesso ciclo dell'energia, adottando un approccio integrato e multidisciplinare.



DI cultura. Riesame a livello centrale per le decisioni delle soprintendenze

Autorizzazioni paesistiche, arriva l'appello al ministero

Per il primo si ritorna la conferenza di servizi

Guido Inzaghi

■ Per le **autorizzazioni paesaggistiche** arriva il giudizio di appello. Con la conversione in legge del Dln. 83/2014 sui beni culturali e il turismo nascono infatti le commissioni per il riesame delle autorizzazioni necessarie per interventi edilizi su beni vincolati.

Il testo del Dl 83, entrato in vigore lo scorso 31 luglio, incide nuovamente sul procedimento di autorizzazione paesaggistica, stabilito all'articolo 146 del Dlgs 42/2004 e, più in generale, interessa i procedimenti in materia di beni culturali e paesaggistici.

Riesame in commissione

Rispetto a quanto previsto dall'originario decreto 83/2014, la legge di conversione introduce nell'articolo 12 del Dl, al comma 1-bis, una nuova procedura di riesame a livello centrale dei pareri e degli atti resi dagli organi periferici del ministero dei Beni e delle attività culturali. La norma, in particolare, prevede che possano essere riesaminati da apposite **commissioni di garanzia** incaricate della tutela del patrimonio culturale i pareri, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dagli organi periferici del ministero (soprintendenze).

Il riesame potrà avvenire sia

d'ufficio, sia a seguito di segnalazione da parte delle altre amministrazioni coinvolte nei procedimenti, alle quali è data la facoltà di chiedere la una nuova valutazione dell'atto amministrativo entro tre giorni dalla ricezione. Nulla vieta, peraltro, che le amministrazioni coinvolte si attivino sulla base di documenti prodotti dai privati o da soggetti coinvolti nel procedimento in quanto portatori d'interessi diffusi (ad esempio, associazioni).

Le commissioni di garanzia - previste a livello regionale o interregionale - potranno riesaminare la decisione entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione dell'atto, che viene inviato loro per via telematica contestualmente alla relativa adozione. Decorso infruttuosamente il termine di dieci giorni l'atto si intende tacitamente confermato.

Le commissioni saranno disciplinate mediante il nuovo regolamento di organizzazione del Mibact (previsto dall'articolo 14 dello stesso decreto) e saranno costituite da personale appartenente ai ruoli del ministero stesso che - per questa funzione - non percepirà alcun compenso, rimborso o gettone di presenza.

Nelle more dell'adozione del regolamento, il potere di riesame è attribuito ai comitati regionali di coordinamento di cui al Dpr 26 novembre 2007, n. 233.

Si introduce un meccanismo di controllo sugli atti che in qualche misura incidono sui beni culturali e paesaggistici. Ma va rilevato che il termine di tre giorni è oggettivamente molto stretto e potrebbe in diversi casi impedire la

proposizione del ricorso. Inoltre, il termine entro cui decidere ha sì il vantaggio di evitare lungaggini, ma potrebbe tradursi in un elevato tasso di silenzio-assenso da parte delle commissioni ministeriali.

Si torna al testo base

La legge di conversione rivede la scelta iniziale del Dl 83/2014 di eliminare la possibilità di indire una conferenza di servizi nel caso in cui il soprintendente non renda il parere previsto nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Codice dei beni culturali entro 45 giorni dalla ricezione degli atti.


dere il procedimento di autorizzazione decorsi 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione stessa potrà ancora chiamare il soprintendente a esprimersi nell'ambito di una conferenza di servizi.

Tutti gli atti su internet

Un'altra rilevante novità, finalizzata ad assicurare la trasparenza dei procedimenti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e a favorire lo studio e la ricerca in materia di beni culturali e paesaggistici, è rappresentata dalla pubblicità prevista per gli atti assunti dal ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione previste dal Codice.

Il nuovo comma 1-ter dell'articolo 12 del Dl 83, introdotto dalla legge di conversione, dispone infatti che tutti gli atti aventi rilevanza esterna e i provvedimenti adottati dagli organi centrali e periferici del ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo nell'esercizio delle funzioni di tutela devono essere pubblicati integralmente nel sito del ministero e in quello, ove esistente, dell'organo che ha adottato l'atto. L'obbligo di pubblicazione non intaccherà la riservatezza dei dati personali. La legge di conversione fa infatti salvo il rispetto delle disposizioni del Codice della privacy.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Beni culturali

● Sono le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché a ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. Sono inoltre beni culturali alcuni archivi e raccolte pubbliche ed, infine, i beni, mobili (compresi archivi, raccolte e collezioni) o immobili, anche se posseduti da privati, se sono stati definiti tali con apposita dichiarazione della sovrintendenza

Con l'entrata in vigore della legge di conversione, è stato ripristinato l'originario dettato dei primi tre periodi del comma 9 dell'articolo 146: fermo restando l'obbligo in capo all'amministrazione procedente - di solito, il Comune - di conclu-



Le tappe



GLI ORGANISMI

L'ultima parola a livello centrale

Incaricate del riesame sono le nuove commissioni di garanzia, costituite da personale del ministero Beni culturali e previste a livello regionale o interregionale. In attesa del regolamento di istituzione, il potere di riesame è attribuito ai comitati regionali di coordinamento



GLI ATTI

Si parte d'ufficio o su segnalazione

Il riesame può avere ad oggetto i pareri, nulla osta o altri atti di assenso rilasciati dalle soprintendenze. Può essere svolto d'ufficio o su segnalazione delle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, che possono richiederlo entro tre giorni dalla ricezione dell'atto



IL TERMINE

Dieci giorni di tempo per il giudizio-bis

Le commissioni di garanzia possono riesaminare la decisione entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione dell'atto, trasmesso per via telematica dalle soprintendenze. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni, l'atto si intende confermato

Le altre modifiche. Stop allo sfasamento

Durata allineata con i titoli abilitativi per il via ai lavori

Simone Pisani

■ Con il decreto cultura, autorizzazione paesaggistica e **titoli abilitativi** per i lavori tornano a viaggiare allineati. La legge n. 106/2014 (di conversione del Dl 83/2014) ha chiarito in modo definitivo che il termine di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica (articolo 146 del Codice dei beni culturali) decorre dalla data di efficacia del titolo edilizio eventualmente necessario per gli interventi.

L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio: è efficace per cinque anni, scaduti i quali l'esecuzione dei lavori progettati deve essere sottoposta a una nuova autorizzazione. Finora l'efficacia decorreva prima del conseguimento del titolo edilizio e, dunque, invano, perché senza titolo le opere non risultavano comunque realizzabili. Ora invece i due procedimenti sono allineati. Ma l'allineamento viene meno se il provvedimento edilizio viene rilasciato in ritardo per circostanze imputabili all'interessato.

La legge di conversione non ha appianato il dibattito sugli effetti dell'eventuale silenzio della soprintendenza nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica.

L'articolo 146 dispone che sull'istanza di autorizzazione si pronunci la Regione (o l'ente delegato), dopo avere acquisito il parere del soprintendente, che deve pronunciarsi entro 45 giorni. La norma prevede poi che «in ogni caso», dopo 60 giorni dalla ricezione de-

gli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.

Ebbene, in caso di mancato rispetto del termine per l'espressione del parere, secondo parte della giurisprudenza il potere della soprintendenza continuerebbe a sussistere (tanto che un parere tardivo resterebbe comunque vincolante) e all'interessato resterebbe solo la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo per contesta-


IL NODO

I giudici amministrativi restano divisi sulle conseguenze di una eventuale inerzia nel corso del procedimento

re il silenzio-inadempimento dell'organo statale (Consiglio di Stato, sezione VI, n. 4914 del 30 luglio 2013). In quest'ottica, la perentorietà del termine non riguarderebbe la sussistenza del potere o la legittimità del parere, ma l'obbligo di concludere la fase del procedimento.

Un'altra tesi giurisprudenziale afferma invece che il silenzio ha effetto devolutivo e comporta l'assunzione del pieno potere decisivo sull'istanza di autorizzazione paesaggistica in capo alla Regione o al soggetto da questa delegato (Consiglio di Stato, sezione VI, 15 marzo 2013, n. 1561). In assenza di un chiarimento normativo, spetta ancora ai giudici amministrativi trovare la bussola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Infrastrutture. Uno studio di Ref Ricerche sugli interventi previsti nel 2014-2017 ma resta ampio il gap con gli altri Paesi europei

Flussi d'investimenti per l'acqua

Gli aumenti tariffari porteranno ai gestori quasi due miliardi di nuove risorse

Enrico Netti

Secondo le intenzioni dei gestori nel settore idrico è in arrivo un nuovo flusso d'investimenti. Nel periodo 2014-2017 in Italia l'investimento pro capite su base annua dovrebbe passare a 35,5 euro rispetto ai 25 del passato. Le nuove risorse saranno il frutto di una manovra tariffaria che porterà in media a un ritocco all'insù delle tariffe dell'8,6% quest'anno e del 6,6% il prossimo. È quanto rivela il report «Investimenti 2014-2017: in Europa si investe tre volte tanto» realizzato dal Laboratorio servizi pubblici locali di Ref Ricerche analizzando i Piani economici finanziari e il moltiplicatore tariffario di 35 gestori che servono quasi 2mila comuni con circa 20 milioni di abitanti. Enti che, al netto dei contributi a fondo perduto già stanziati, hanno in programma investimenti per quasi due miliardi.

«Il passaggio delle competenze in materia idrica all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico è stato sicuramente un punto di svolta fondamentale per il settore - osserva Samir Traini, economista senior di Ref Ricerche -. Le nuove regole dell'Autorità hanno l'obiettivo di rimettere in moto gli investimenti, sacrificati in passato per contenere le tariffe».

Gli investimenti serviranno a colmare il deficit cronico nella depurazione delle acque: la capacità degli impianti, evidenzia il report, copre l'85% della popolazione, ma il carico trattato (le acque che non vengono depurate perché la zona non ha fognature o sono riversate nell'ambiente) è al di sotto dell'80 per cento. Migliore è la situazione degli acquedotti, per i quali il deficit è del 4,4%, mentre le fognature sono al di sotto del 7 per cento. È lo scotto di avere tariffe tra le più basse d'Europa.

Un nodo su cui intervengono i gestori, pronti a ritoccarle. Per il 2014 l'incremento massimo è del 6,5% e dove servono maggiori in-

vestimenti si può arrivare al 9 per cento. Oltre, è necessaria la validazione da parte dell'Autorità. Nella maggioranza dei casi gli enti resteranno al di sotto del tetto massimo, ma nel Centro-Sud più della metà degli enti ha chiesto un rincaro del 9 per cento. Al Sud si arriverà in media a un aumento delle tariffe del +14,8%, che sarà seguito da un +8,6% per l'anno prossimo. «Sono aumenti prevalentemente legati al recupero dei costi operativi, mentre la quota che copre il capitale è minoritaria a causa di un lungo periodo di bassi investimenti - commenta Traini -. In seconda battuta, con l'adozione di un modello che incentivi l'efficienza dei costi operativi, la crescita delle tariffe dovrebbe riflettere solo i costi dei nuovi investimenti».

Diversa la situazione all'estero, dove i costi e gli investimenti per il servizio idrico (si veda sotto il "Noi e gli altri") sono più elevati.

«Non è stato raggiunto l'obiettivo di servire con depuratori tut-

ti gli agglomerati urbani con almeno 2mila abitanti e per questo sono state attivate le procedure di infrazione della Ue - ricorda Roberto Canziani, professore di ingegneria sanitaria-ambientale del Politecnico di Milano -. Mancano gli impianti, si devono potenziare quelli sottodimensionati e gestirli in modo appropriato perché i rendimenti di progetto non restino solo sulla carta».

Uno scenario complesso e in evoluzione come evidenziano i commenti degli imprenditori contattati dal Sole 24 Ore. «Assistiamo al risveglio del mercato e quest'anno le gare sono triplicate rispetto al 2013 - spiega Pierluigi Piacentini, responsabile marketing di Evoqua water technologies Italia, centro di eccellenza europeo della multinazionale Usa -. Le prospettive paiono ottime, ma si fanno le condizioni di cassa delle municipalizzate. Inoltre dopo l'esito della gara ci sono sempre dei ricorsi che frenano il via dei lavori».

«Si tengono molte gare di manutenzione straordinaria - aggiunge Alessandro Colombo, ad della Severn Trent Italia -. Si dovrebbe seguire un modello di partenariato pubblico-privato per la realizzazione e ottimizzazione di queste infrastrutture». Un giudizio condiviso da Paolo Giandomenico, consigliere delegato della Vomm Impianti e processi, leader nel trattamento dei fanghi di depurazione. «Per i prossimi mesi prevediamo diversi interventi di ammodernamento, oltre alle forniture legate a cinque appalti della Regione Campania». Cambiano anche le regole delle gare, non solo "al massimo ribasso", ma «spesso "a punteggio", il che lascia maggior spazio alla valutazione delle parti tecniche dell'impianto», conclude Giovanni Benedetti, amministratore unico della Idrodepurazione, gruppo che progetta e realizza impianti di depurazione.

enrico.netti@ilssole24ore.com


© RIPRODUZIONE RISERVATA

ONLINE
**La Guida
in un e-book**



In un e-book tutte le puntate della Guida pratica per la famiglia, da domani sul sito del Sole 24 Ore, gratuito per gli abbonati digitali e acquistabile a 3,59 euro per i non abbonati

www.ilssole24ore.com



Il Sud agli sgoccioli

Le intenzioni d'investimento indicate dai gestori e il deficit dei sistemi di depurazione


GLI INVESTIMENTI PRO CAPITE

Euro per abitante all'anno
 al netto dei contributi a fondo
 perduto

-  NEL 2011
-  PROGRAMMATI 2014-2017

DEPURAZIONE

La parte di acque di scarico
 domestiche e industriali che
 non subiscono il trattamento
 di depurazione



Fonte: Ref Ricerche



NOI E GLI ALTRI Costi e investimenti

 ITALIA	Entro il 2017 previsti investimenti per 35 euro l'anno pro capite. Nel Centro si arriverà a 47 euro, mentre al Sud ci si fermerà a 15 euro. Un metro cubo di acqua costa in media circa 1,5 euro	35,5 euro
 GERMANIA	Per il servizio idrico su base annua si investe più che il doppio (79 euro) rispetto l'Italia. In media un metro cubo d'acqua costa circa 4,50 euro, tre volte il prezzo applicato in Italia	79 euro
 FRANCIA	«L'acqua paga l'acqua» è la regola seguita e la gestione del servizio è affidata ai Comuni. Gli investimenti sono significativi (88 euro pro capite). A Parigi un metro cubo costa 3 euro	88 euro
 REGNO UNITO	Dopo la privatizzazione il controllo spetta all'Authority che monitora servizi e prezzi. In media si investono 102 euro pro capite. A Londra un metro cubo costa poco più di 2 euro	102 euro
 DANIMARCA	La Danimarca è al top sia per gli investimenti pro capite, addirittura 129 euro l'anno, sia per il costo del metro cubo d'acqua: a Copenaghen si spendono quasi 6,5 euro	129 euro

→
**RISULTATI
SULLAVORO**

85%

L'occupazione

Secondo AlmaLaurea quasi l'85% dei diplomati dell'area tecnica ha un lavoro a un anno dal termine delle lezioni del master

67%

I posti stabili

Il dato comprende sia la quota di diplomati con un contratto a tempo indeterminato (46% del totale) sia gli autonomi «effettivi» (21 per cento)

1.549 €

Lo stipendio

Guadagno netto mensile a un anno dal titolo di master. Oltre il 75% dei diplomati dell'area tecnica trova lavoro all'interno di imprese del settore privato

INGEGNERIA E ARCHITETTURA | I NUOVI SBOCCHI

Largo ai tecnici eco-sostenibili

Specializzazioni per i neolaureati, ma anche per chi vuole riqualificarsi

PAGINA A CURA DI
Andrea Curiat

Architettura e ingegneria: due facoltà tecniche, con prospettive occupazionali molto diverse tra loro. In entrambi i casi, però, la specializzazione conseguita attraverso un master paga sia quando si tratta di entrare nel mondo del lavoro, sia quando ci si vuole riqualificare. L'importante, secondo gli esperti del settore risorse umane, è che i corsi siano improntati a ottenere competenze pratiche e il più possibile vicine a quelle richieste dalle aziende.

Strategie per ricollocarsi

Secondo Marco Guarna, managing director di Euro Engineering, divisione specializzata del Gruppo Adecco, frequentare un master è particolarmente conveniente per due tipologie di candidati: «Prima di tutto ci sono i neolaureati in ingegneria. Rileviamo in Italia, specie in alcuni atenei, una lacuna di formazione operativa e di sviluppo prodotto, derivante da un disallineamento tra accademia e industria». Secondo l'esperto, converrà scegliere corsi dalla forte connotazione pratica e industriale, che prevedano già un coinvolgimento cospicuo delle aziende e dei vendor.

In secondo luogo, l'esperienza di un master può giovare a ingegneri che abbiano l'esigenza di una riconversione della propria professionalità, «finalizzata a una ricollocazione o per dare nuovo impulso alla propria carriera. In questo caso, valgono le

stesse indicazioni sui contenuti tecnici, ma abbinate con specializzazioni di tipo manageriale: finanza, project management, risk management», aggiunge Guarna.

Meccatronica al top

Ma quali sono le professioni e i profili principali che richiedono una specializzazione post laurea? Nell'esperienza di Adecco, un master risulta particolarmente proficuo per gli ingegneri meccanici, elettronici e specializzandi in meccatronica. Tra i settori che offrono il numero maggiore di sbocchi vi sono sicuramente l'automotive, aerospazio, oil&gas ma sempre con particolare riguardo all'ingegneria di produzione, al team/project management, al risk management, alle normative per la certificazione in vari ambiti industriali. «Ad esempio, un buon progettista/programmatore software che frequenti un master legato alle normative di sicurezza in ambito ferroviario o avionico, completerà in modo fondamentale il suo curriculum», dichiara Guarna.

Per quanto riguarda i neolaureati in architettura, frequentare un master diviene ancora più importante. Paolo Citterio, presidente Gidp/Hrda, commenta: «I corsi di laurea in quest'ambito sono più assimilabili all'area umanistica, in quanto formano giovani professionisti con una cultura ampia e una mente flessibile. Proprio per questo, però, il valore di una specializzazione non è da sottovalutare quando ci si pre-


senta sul mercato del lavoro e si vuole dare un indirizzo ben preciso al proprio curriculum».

Non si sfugge alla gavetta

Attenzione, però: meglio non farsi illusioni circa il reale impatto dei master sui primi anni di vita lavorativa. Secondo Citterio, i corsi post-laurea in architettura e in ambito tecnico non devono essere considerati come uno strumento per avere da subito uno stipendio più alto o posizioni di maggiore responsabilità. «Non si sfugge alla gavetta. Un giovane in possesso di un master ma privo di esperienze lavorative non verrà posto da subito in un ruolo che richiede una seniority più elevata. Quello che i corsi di specializzazione realmente offrono è una carta in più da giocare al momento del colloquio, ed eventualmente la possibilità di una carriera più rapida ma senza bruciare le tappe».

Per gli architetti, oltre ai profili più tradizionali nei piccoli e grandi studi, ce ne sono alcuni più innovativi che richiedono una specializzazione ad hoc, magari proprio attraverso un master. Tra le professioni che oggi sembrano offrire gli sbocchi lavorativi più interessanti vi sono infatti gli architetti paesaggisti e specializzati in opere eco-sostenibili; i *digital architect*, figure con competenze ibride di stampo informatico che disegnano e progettano spazi virtuali; e professionisti con una base di architettura e specializzazioni tecnologiche o manageriali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



OLTRECONFINE

Energia e oil&gas

Quando si sceglie un master all'estero in ambito tecnico, quali fattori bisogna prendere in considerazione? «Scelto un tipo di percorso - spiega Maria Pia Sgualdino, responsabile Randstad professionals Milano -, bisogna analizzare con attenzione il Paese estero e la vocazione industriale capace di esprimere, per orientarsi verso i settori che offrono le maggiori opportunità». Ad esempio, aggiunge, «è utile considerare i settori trainanti a livello mondiale, che hanno tenuto anche durante la crisi economica, come l'energia e, in particolare, il nucleare e l'oil&gas. Si può considerare allora di muoversi verso Paesi emergenti per questi settori: un master in Sud America, Cina o India, che rappresenta ancora un'esperienza "pioniera" consente di imparare la lingua e rendere il profilo appetibile per grandi realtà internazionali e multinazionali».

I ranking premiano gli Usa

Alla luce di tutte queste considerazioni, un passo fondamentale consiste nella scelta dell'ateneo. Una guida utile arriva dai ranking internazionali, che classificano le università e i singoli master in base a criteri avanzati quali la possibilità di trovare lavoro e il salario atteso entro un certo periodo di tempo dal diploma.

Ad esempio, in base al ranking mondiale dei migliori atenei elaborato dal periodico «Times» nel 2014, gli istituti tecnologici più rinomati al mondo sono sicuramente negli Stati Uniti. Anche se molte posizioni sono occupate da atenei generalisti, basta scendere al secondo posto della classifica (dopo l'università di Harvard) per trovare il Massachusetts institute of technology, e in nona posizione c'è il California institute of technology.

La scelta in Europa

Restando in Europa si trovano comunque istituti tecnologici di tutto rispetto: al sedicesimo posto c'è lo Swiss federal institute of technology di Zurigo, mentre nei Paesi Bassi una buona alternativa è la Delft university of technology.

Anche «USNews» stila una classifica delle migliori scuole di ingegneria per studenti laureati, che offrano master e dottorati, relativa però solo agli Stati Uniti. Al primo posto c'è il Mit; al secondo, la Stanford university e al terzo la Berkeley university of California.

Attenzione, però, ai costi: oltre alle spese di vitto e alloggio bisogna mettere in conto le tasse universitarie, che per le università migliori si aggirano quasi sempre intorno ai 40mila dollari (circa 30mila euro) l'anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Formazione. La pianificazione a carico del datore di lavoro

Corsi sulla sicurezza da «aggiornare» dopo cinque anni

Necessarie
altre sei ore
su argomenti
non ripetitivi

A CURA DI
Gabriele Taddia

■ La **formazione sulla sicurezza** obbligatoria per i lavoratori è entrata ormai nella «fase 2». Esaurita l'emergenza di assicurare una adeguata formazione a tutti i lavoratori come disposto dall'Accordo del dicembre 2011, ora il datore di lavoro deve cominciare a pianificare le nuove scadenze. Il primo ciclo di formazione per la sicurezza, infatti, rimane valido, per ogni lavoratore cinque anni dopo il termine del corso. E dunque per tutti i soggetti coinvolti - lavoratori, preposti e dirigenti - deve essere effettuato un aggiornamento della formazione già erogata entro i cinque anni successivi al completamento del percorso generale di formazione.

La durata dell'aggiornamento è di sei ore complessive, da erogare con le modalità ritenute più idonee dal datore di lavoro: un'unica sessione di almeno sei ore o più moduli nel corso degli anni.

Negli aggiornamenti non potranno essere riproposti argomenti o contenuti già somministrati nei corsi base ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni riguardanti gli approfondimenti giuridico-normativi, aggiornamenti tecnici sui rischi, organizzazione e gestione

della sicurezza in azienda, fonti di rischio e misure di prevenzione. Nell'aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansione e all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro.

Per rendere più dinamico l'apprendimento e garantire un monitoraggio continuo sull'acquisizione delle competenze, si possono prevedere verifiche annuali, anche tramite *e-learning*, sul mantenimento delle competenze acquisite. Le verifiche sono per il datore di lavoro uno strumento importantissimo, soprattutto in caso di infortunio per fronteggiare eventuali contestazioni sull'inefficacia o carenza della formazione.


Una volta esaurito l'aggiornamento dei lavoratori in azienda, il datore di lavoro ha l'obbligo di provvedere a formare i nuovi assunti che non siano in possesso di adeguati attestati che provino l'avvenuta formazione, e adeguare la formazione del lavoratore in caso di mutamento di mansioni o nel caso in cui il lavoratore provenga da un'azienda con fattori di rischio minori.

Oltre alle scadenze per l'aggiornamento il datore di lavoro deve monitorare i problemi pratici e applicativi derivanti da alcuni passaggi non chiarissimi del testo unico sulla sicurezza (Dlgs 81/2008). Alcuni chiarimenti sono arrivati di recente anche dalla Commissione interpellati. Ad esempio con una risposta a un quesito di Federfarma data l'11 luglio scorso la Commissione ha chiarito che, terminato il percorso di formazione sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro,

il superamento della prova di verifica obbligatoria è necessario solo per i corsi dei preposti e dei dirigenti e per il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione. Per i lavoratori, invece, l'accordo Conferenza-Stato Regioni del dicembre 2011 stabilisce che nel caso in cui il corso di formazione sia erogato con *e-learning* la verifica finale va fatta «in presenza», cioè con la diretta supervisione del docente nel momento del test. Al contrario, se la formazione è erogata in aula non è obbligatoria la verifica finale per i lavoratori (mentre lo è per dirigenti e preposti) anche se, a parere di chi scrive, è opportuno che sia effettuato e documentato un momento di confronto docenti-discenti, per dimostrare che la formazione è stata efficace.

Una dimostrazione importante anche per evitare le pesanti sanzioni: l'articolo 55 del Dlgs 81/2008 prevede la sanzione dell'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro per il non corretto adempimento degli obblighi formativi. E non finisce qui. Infatti, se un infortunio fosse collegato - come avviene sovente - alla omessa o carente formazione, sarebbe contestato al datore di lavoro (o al suo delegato) e al dirigente anche il delitto di lesioni colpose o omicidio colposo. Inoltre, in caso di lesioni gravi o gravissime, o omicidio colposo, all'azienda potrebbe essere contestata la violazione delle norme del Dlgs 231/2001, con l'applicazione delle sanzioni pecuniarie o interdittive a carico dell'azienda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



In sintesi

OBBLIGO FORMATIVO

Coinvolti tutti i datori

Qualunque soggetto che impieghi lavoratori (come definiti dall'articolo 2, comma 1 del Dlgs 81/08 e quindi compresi tirocinanti, soci di cooperativa, stagisti e così via) deve formarli in materia di salute e sicurezza sul lavoro con i contenuti e la durata definiti dagli Accordi della Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011. Ciascun datore di lavoro individua il percorso formativo in relazione al codice Ateco dell'azienda per individuare il livello di rischio applicabile alla situazione specifica: rischio basso, rischio medio oppure rischio alto

L'E-LEARNING

Interazione necessaria

È consentita la formazione con modalità e-learning (cioè con aule virtuali, telematiche, forum o chat via internet) nelle quale operi una piattaforma informatica che consenta l'interazione fra docente e discenti e fra discenti stessi. La modalità e-learning è ammessa per la formazione generale dei lavoratori, per i dirigenti e per gli aggiornamenti successivi alla formazione obbligatoria, oltre che per progetti formativi sperimentali individuati dalle Regioni e Province. Per questi corsi sono obbligatori i test di verifica dell'apprendimento

LA DURATA

Tempistica legata al rischio

Per i lavoratori la formazione deve essere di almeno 8 ore, suddivise in 4 ore di formazione generale più 4 di formazione specifica per le aziende a rischio basso; 4 ore di formazione generale e 8 di formazione specifica per il rischio medio; 4 ore più 12 per il rischio alto. Per i preposti di tutte le aziende sono obbligatorie altre 8 ore di formazione specifica per la mansione. Per i dirigenti (come individuati dall'articolo 2 del Testo Unico e pertanto non solo per coloro che hanno contratto dirigenziale) i percorsi formativi sono uniformi: 16 ore a prescindere dai fattori di rischio

L'AGGIORNAMENTO

Vietato ripetere i contenuti

La formazione rimane valida per cinque anni. Entro questa scadenza i lavoratori, i preposti e i dirigenti devono effettuare almeno sei ore di aggiornamento in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'aggiornamento deve riguardare argomenti diversi da quelli trattati nella formazione generale: non è possibile una mera riproposizione degli stessi contenuti. Non può essere qualificata come aggiornamento la formazione erogata in caso di cambiamento di mansione o derivante dall'insorgenza di nuovi rischi in azienda

LE SANZIONI

Può scattare anche la «231»

Per l'omessa formazione, l'articolo 55 del Dlgs 81/2008 prevede a carico del datore di lavoro la sanzione dell'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro. Attenzione, però. Le ricadute penali non si fermano a questo primo livello ma ce n'è un secondo per così dire "indiretto". Infatti, in caso di infortunio derivante da omessa o non corretta formazione è prevista anche l'imputazione per omicidio colposo o lesioni colpose nonché la possibile contestazione all'azienda di violazioni del Dlgs 231/2001 (responsabilità amministrativa di enti e aziende)